

43986-22

In caso di diffusione del
presente provvedimento
omettere le generalità e
gli altri dati identificativi,
a norma dell'art. 52
d.lgs. 196/03 in quanto:
 disposto d'ufficio
 a richiesta di parte
 imposto dalla legge



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE

Composta da

Giorgio Fidelbo - Presidente -
Ercole Aprile
Gaetano De Amicis - Relatore -
Maria Silvia Giorgi
Maria Sabina Vigna

Sent. n. 1394
U.P. - 07/10/2022
R.G.N. 21296/22

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da
GM, nato il X /1990 a X

avverso la sentenza del 03/03/2021 emessa dalla Corte di appello di Palermo;

visti gli atti e la sentenza impugnata;

esaminati i motivi del ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Gaetano De Amicis;

lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pier Giorgio Morosini, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 3 marzo 2021 la Corte di appello di Palermo ha confermato la decisione emessa dal Tribunale di Marsala in data 17 febbraio 2020, che dichiarava MG responsabile dei reati di maltrattamenti in famiglia (in esso assorbito quello di atti persecutori di cui all'art. 612-bis cod. pen., contestato nel medesimo capo d'imputazione), lesioni personali aggravate,

danneggiamento aggravato e tentata violenza privata, condannandolo alla pena di anni due, mesi sei e giorni quindici di reclusione, oltre alla rifusione delle spese processuali e al pagamento di una provvisoria in favore di ciascuna delle parti civili.

2. Nell'interesse del predetto imputato ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia, deducendo, con un primo motivo, violazioni di legge e vizi della motivazione in ordine alla configurabilità dell'elemento soggettivo richiesto per la sussistenza del delitto di maltrattamenti in famiglia, difettando, nel caso di specie, non solo il vincolo matrimoniale, ma la stessa convivenza *more uxorio* tra le parti, poiché la frequentazione con la persona offesa, peraltro contenuta nel tempo, non ha fatto sorgere quel rapporto di reciproca solidarietà ed affidamento, necessario per creare l'unione familiare protetta dalla fattispecie di cui all'art. 572 cod. pen.

2.1. Con un secondo motivo si deducono analoghi vizi in relazione al diniego delle invocate attenuanti generiche, avuto riguardo al positivo contegno processuale e alla condizione di tossicodipendenza in cui l'imputato versava all'epoca del fatto.

3. Con requisitoria trasmessa alla Cancelleria di questa Suprema Corte in data 16 settembre 2022 il Procuratore generale ha illustrato le sue conclusioni, chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato e va rigettato per le ragioni di seguito indicate.

2. In ordine al primo motivo di doglianza, assertivamente incentrato sull'evocato difetto di un rapporto di convivenza *more uxorio* tra l'imputato e la persona offesa, deve rilevarsi come la sentenza impugnata abbia congruamente ed esaustivamente illustrato le ragioni giustificative del percorso decisorio sulla cui base ha preso in esame e disatteso le medesime obiezioni in questa Sede riproposte, evidenziando, sulla base delle emergenze probatorie già in senso conforme vagliate dal primo Giudice, la continuità delle condotte di maltrattamento poste in essere dall'imputato nell'intero arco temporale di un rapporto di convivenza significativamente dispiegatosi lungo il periodo ricompreso fra il mese di agosto 2017 e il mese di agosto 2018, salva una breve interruzione verificatasi in un ristretto intervallo di circa due mesi, durante il quale, peraltro,



non risultavano affatto cessate le condotte aggressive e minacciose ai danni della persona offesa.

La sentenza impugnata si presenta immune da vizi logici, avendo ricostruito i fatti oggetto del tema d'accusa con puntuali richiami non solo alle dichiarazioni della persona offesa PR , ma anche agli elementi di riscontro offerti dalle testimonianze di altri familiari, dalle dichiarazioni rese da Ufficiali di P.G., dai referti medici in atti e dalle foto di alcuni messaggi inviati dall'imputato alla predetta persona offesa.

Un quadro probatorio, questo, dalle cui univoche e convergenti risultanze i Giudici di merito hanno ragionevolmente tratto la connotazione della continuità delle condotte di aggressione fisica, nonché delle offese ed ingiurie poste in essere lungo l'intero periodo di convivenza, senza fermarsi neppure durante il periodo intermedio di interruzione del rapporto, per poi proseguire finanche dopo il momento della definitiva separazione.

Al riguardo, invero, questa Corte ha affermato che il reato di cui all'art. 572 cod. pen. è applicabile non solo ai nuclei familiari fondati sul matrimonio, ma a qualunque relazione sentimentale che, per la consuetudine dei rapporti creati, implichi, sia pure in presenza di un rapporto di convivenza di breve durata (Sez. 6, n. 17888 del 11/2/2021, O., Rv.281092), l'insorgenza di vincoli affettivi e aspettative di assistenza assimilabili a quelli tipici della famiglia o della convivenza abituale (Sez. 6, n. 31121 del 18/03/2014, C., Rv. 261472).

Di tale principio la decisione impugnata ha fatto buon governo, dando conto sia dell'apprezzabile continuità temporale della relazione di convivenza, protrattasi quasi ininterrottamente per circa un anno, sia dei caratteri di sistematicità e persistenza nel tempo degli atti di maltrattamento posti in essere dall'imputato.

3. Analoghe considerazioni devono svolgersi in relazione al secondo motivo di ricorso, avendo la Corte territoriale congruamente giustificato il diniego delle invocate attenuanti sulla base dei puntuali, e prevalenti, richiami alla intensità della condotta vessatoria, alla pluralità tipologica dei gravi comportamenti tenuti in danno della persona offesa, alle modalità esecutive connotate da violenza fisica e verbale anche nei confronti dei suoi stretti congiunti, oltre al precedente penale a carico, motivando l'esercizio del correlativo potere discrezionale di merito con argomenti immuni da vizi logico-giuridici in questa Sede rilevabili, là dove è stato posto in rilievo il carattere recessivo degli argomenti sotto tale profilo prospettati dalla difesa.

4. In definitiva, a fronte di un apprezzamento completo delle emergenze processuali, coerentemente illustrato attraverso un insieme di sequenze



motivazionali chiare ed immuni da vizi logico-giuridici, deve rilevarsi come il ricorrente non abbia individuato passaggi o punti della decisione tali da inficiare la complessiva tenuta del discorso argomentativo delineato dalla Corte territoriale, ma vi abbia assertivamente contrapposto una interpretazione alternativa, facendo leva sul diverso apprezzamento di profili fattuali già puntualmente vagliati nel giudizio di appello, la cui rivisitazione, evidentemente, esula dai confini propri del sindacato da questa Suprema Corte esercitabile.

5. Al rigetto del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 7 ottobre 2022

Il Consigliere estensore
Gaetano De Amicis

Il Presidente
Giorgio Fidelbo

